

# **COMUNE DI TORNARECCIO**

**PROV. DI CHIETI**

**REGOLAMENTO DEL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE**

# Indice

## **Capo I - LA CONVOCAZIONE**

ARTICOLO 1- *La convocazione*

ARTICOLO 2 - *La notifica dell' avviso di convocazione*

ARTICOLO 3 - *Sessioni e convocazioni*

ARTICOLO 4 - *Numero legale e quorum delle votazioni*

ARTICOLO 5 - *Apertura della seduta*

ARTICOLO 6 - *Deliberazioni*

ARTICOLO 7 - *Pubblicità delle sedute*

ARTICOLO 8 - *La designazione degli scrutatori*

## **Capo II - L'ORDINE DEL GIORNO**

ARTICOLO 09 - *La redazione*

ARTICOLO 10 - *Ordine di trattazione degli argomenti*

## **Capo III - LA DISCUSSIONE**

ARTICOLO 11 - *La direzione*

ARTICOLO 12 - *Il comportamento dei consiglieri*

ARTICOLO 13 - *La verbalizzazione*

ARTICOLO 14 - *Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente*

ARTICOLO 15 - *La dichiarazione di voto*

ARTICOLO 16 - *L'audizione di esperti*

## **Capo IV - I GRUPPI CONSILIARI E LA RAPPRESENTANZA DELLE COMPONENTI DEL CONSIGLIO**

ARTICOLO 17 - *I Gruppi consiliari*

ARTICOLO 18 - *La rappresentanza separata della maggioranza e della minoranza*

## **Capo V - GLI ISTITUTI DI CONTROLLO**

ARTICOLO 19 - *Le Commissioni*

ARTICOLO 20 - *Diritto di iniziativa*

ARTICOLO 21 - *Proposte di deliberazioni*

ARTICOLO 22 - *Emendamenti*

ARTICOLO 23 - *Le interrogazioni*

ARTICOLO 24 - *Le interpellanze*

ARTICOLO 25 - *Le mozioni*

## **Capo VI - LA VOTAZIONE**

ARTICOLO 26 - *La votazione*

ARTICOLO 27 - *L'astensione degli interessati*

ARTICOLO 28 - *La contestazione dell' interesse e la mozione di esclusione dalla votazione*

## **Capo VII - LA CHIUSURA DELLA SEDUTA**

ARTICOLO 29 - *Chiusura della seduta*

## Capo I LA CONVOCAZIONE

### ARTICOLO 1 *La convocazione*

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, al quale ne è attribuita la presidenza, in luogo, data ed ora indicati nell'avviso di convocazione.

2. La sede della convocazione del Consiglio comunale è la sala consiliare.

3. Per particolari circostanze il Consiglio comunale potrà essere convocato in altra sede, che dovrà essere indicata nell'avviso di convocazione ed essere comunque consona e idonea alla funzione ed assicurare in ogni caso il comodo accesso sia dei consiglieri che del pubblico.

### ARTICOLO 2 *La notifica dell' avviso di convocazione*

1. La notifica dell'avviso di convocazione, contenente l'elenco degli argomenti da trattare (*"ordine del giorno"*) e ogni altra comunicazione ufficiale, dev' essere effettuata, personalmente per ciascun Consigliere comunale, al domicilio che questi è tenuto ad eleggere nel territorio comunale entro sette giorni dalla convalida dell' elezione. In caso di mancata designazione del suddetto domicilio, tutte le notificazioni e comunicazioni si intenderanno eseguite dalla data di pubblicazione all' albo pretorio.

### ARTICOLO 3 *Sessioni e convocazioni*

1. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto.

2. L'attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

3. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

4. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

5. La convocazione del consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

6. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno il giorno dopo la prima. In questo caso non necessita ulteriore formale avviso ai consiglieri nemmeno a quelli risultati assenti all' adunanza di prima convocazione.

7. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta. In nessun caso il consiglio può deliberare su argomenti non iscritti all' ordine del giorno.

8. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

9. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno ventiquattro ore prima della seduta.

10. Il Consigliere comunale, che si reca nelle ore d'ufficio per la consultazione, ha diritto di estrarre copia dei documenti che ritiene rilevanti per la discussione, senz'alcun onere o costo. Resta sotto la sua personale responsabilità la conservazione dell'eventuale segreto d'ufficio e/o della tutela della privacy delle persone alle quali i documenti avuti in copia si possono riferire.

11. Nessuna contestazione in ordine al deposito in libera consultazione dei documenti sarà presa in esame dal Consiglio comunale e potrà comunque essere ritenuta rilevante in qualsiasi sede anche giudiziale, se il rilievo dell'impossibilità di consultazione o della rilevata mancanza del documento ritenuto necessario non sia fatta constare al Segretario comunale prima dell'apertura della seduta.

ARTICOLO 4  
*Numero legale e quorum delle votazioni*

1. In prima convocazione le sedute del consiglio comunale sono valide con la presenza della metà del numero dei consiglieri assegnati escluso il Sindaco; in seconda convocazione le sedute sono valide con la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati escluso il Sindaco.

2. Il numero legale, constatato per l'apertura della seduta, si presume perdurante finché non venga constatato a verbale che l'allontanamento definitivo di taluno dei presenti, non sostituito da altri sopravvenuti, abbia fatto scendere il numero dei presenti al di sotto del minimo legale. L'assenza temporanea non viene computata se non al momento dell'espressione del voto e non comporta autoscioglimento della seduta.

3. La proposta di delibera si considera approvata quando abbia conseguito la maggioranza dei voti.

4. Gli astenuti si computano nel numero dei presenti, per la validità della seduta ai sensi del primo comma, ma non nel computo dei voti conseguiti dalla proposta, ai sensi del secondo comma.

5. La dichiarazione di astensione è personale del singolo Consigliere.

ARTICOLO 5  
*Apertura della seduta*

1. Verificata la presenza del numero legale, il Sindaco dichiara aperta la seduta.

2. Ove sia decorsa un'ora da quella indicata come d'inizio nell'avviso di convocazione, la seduta s'intende rinviata di pieno diritto.

3. Ognuno dei Consiglieri presenti nella sala consiliare ha diritto di ottenere dal Segretario la dichiarazione del decorso del termine di cui al precedente comma.

ARTICOLO 6  
*Deliberazioni*

1. L'istruttoria, la redazione e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici e/o servizi; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio è curata dal segretario comunale.

3. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del consiglio nominato dal presidente.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

5. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

ARTICOLO 7  
*Pubblicità delle sedute*

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.

2. La seduta dev'essere dichiarata segreta e il Sindaco deve assicurare l'effettiva uscita del pubblico quando siano trattati argomenti che interessano persone non appartenenti al Consiglio determinate o facilmente determinabili. Il Segretario è tenuto a dare atto d'ufficio a verbale dell'osservanza di tale disposizione.

ARTICOLO 8  
*La designazione degli scrutatori*

1. Nella prima seduta d'insediamento il Consiglio elegge cinque scrutatori, di cui due eletti dalla minoranza ai sensi del successivo articolo, incaricati del controllo dello svolgimento di tutte le votazioni alle quali lo stesso sia chiamato e alla verifica della conta dei voti espressi.

2. Il collegio degli scrutatori è formato da tre componenti, due tratti da quelli eletti dalla maggioranza e uno da quelli eletti dalla minoranza. L'ordine di partecipazione al collegio è dato dal numero di voti conseguito dai componenti.

3. In caso di assenza degli scrutatori eletti ai sensi dei precedenti commi, il Consiglio provvede a reintegrare i mancanti per la seduta in corso.

4. Ove nella prima seduta non sia raggiunto l'accordo tra i Gruppi rispettivamente della maggioranza e della minoranza per la designazione dei rispettivi scrutatori, la loro elezione viene rinviata alla successiva seduta del Consiglio, preceduta dalle formalità previste dall'articolo 18.

5. L'incarico dura per tutta la legislatura ed è assolutamente gratuito.

Capo II  
L'ORDINE DEL GIORNO

ARTICOLO 9  
*La redazione*

1.L'elenco degli argomenti da trattare nella seduta consiliare dev'essere notificato con l'avviso di convocazione.

2.Sono inseriti di diritto all'ordine del giorno e ne viene imposta l'assoluta priorità della trattazione gli argomenti relativi alla posizione personale del singolo Consigliere comunale in relazione all'applicazione degli articoli 59 (sospensione e decadenza) e 60 (ineleggibilità) del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

ARTICOLO 10  
*Ordine di trattazione degli argomenti*

1.Nel corso della seduta consiliare, l'ordine della trattazione dei temi indicato nell'avviso di convocazione della seduta può essere modificato solo a seguito dall'accoglimento, mediante votazione favorevole a maggioranza assoluta dei presenti, di una mozione formulata da un Consigliere comunale. La mozione di spostamento dell'ordine di trattazione non richiede alcuna motivazione.

2.La seduta non potrà essere dichiarata chiusa se non risultano trattati, anche con approvazione di una mozione di rinvio ad altra seduta o di ritiro dell'argomento dall'ordine del giorno, tutti gli argomenti indicati nell'avviso di convocazione.

Capo III  
LA DISCUSSIONE

ARTICOLO 11  
*La direzione*

1. Il Sindaco che presiede la seduta, ne dirige la discussione, nel rispetto dell'ordine del giorno stabilito nell'avviso di convocazione, dando la parola a chi la richiede nell'ordine della richiesta. Viene data precedenza agli interventi di chi si sia iscritto a parlare all'inizio della trattazione dell'argomento all'ordine del giorno e nell'ordine dell'iscrizione.

2.Il componente del Consiglio comunale ha diritto di esprimere il suo pensiero sui punti posti in discussione senza essere interrotto da interventi di altri Consiglieri.

3.La durata dei singoli interventi relativi all' approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione non può essere superiore a quindici minuti, mentre la durata dei singoli interventi relativi agli altri argomenti all' ordine del giorno non può essere superiore a otto minuti. Alla fine degli interventi dei consiglieri è concessa ad ogni consigliere, a richiesta e nell' ordine delle richieste, una sola replica di cinque minuti.

4. Su mozione d' un consigliere, il Sindaco può mettere ai voti la proposta di aumento del tempo d' intervento dei consiglieri comunali. La decisione vale soltanto per l' argomento al quale la mozione si riferisce.

ARTICOLO 12  
*Il comportamento dei consiglieri*

1.Nell'esercizio della sua alta funzione il Consigliere comunale deve mantenere un contegno corretto e rispettoso della dignità dell'Assemblea.

2.È vietato l'uso di espressioni sconvenienti od offensive, nonché ogni riferimento a persone estranee al Consiglio, individuate o facilmente individuabili sulla scorta dell'esposizione, nonché la non osservanza della durata degli interventi.

3.Ove questa disposizione non venga rispettata, il Sindaco farà al Consigliere un primo richiamo informale. Ove l'atteggiamento prevaricatore persista, il Sindaco ripeterà il richiamo formale, che dovrà essere messo a verbale con l'indicazione che si tratta del secondo richiamo, con invito alla desistenza sotto minaccia di privarlo del diritto di intervento.

4.Ove l'atteggiamento illegittimo persista ulteriormente, il Sindaco toglierà la parola al Consigliere vietandogli di proseguire.

5.Ove la disposizione non venga rispettata, il Sindaco dichiara chiusa la seduta, con rinvio della trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno ad una nuova seduta da convocarsi nelle modalità previste dagli articoli 2 e 3.

6.Le spese della nuova convocazione sono a carico del Consigliere che col suo comportamento

l'ha resa necessaria. All' uopo il Sindaco deve trasmettere, entro dieci giorni dalla nuova convocazione, al Procuratore regionale della Corte dei conti il verbale delle seduta dichiarata chiusa con l'indicazione delle spese della nuova convocazione del Consiglio comunale per il risarcimento del danno erariale.

#### ARTICOLO 13 *La verbalizzazione*

1. La verbalizzazione della discussione spetta al Segretario della seduta, che vi procederà riportando i punti essenziali degli interventi.

2. Il Consigliere comunale ha diritto di fare inserire a verbale, oltre alla dichiarazione di voto di cui al successivo articolo, il suo intervento su specifico tema, dettandone il contenuto in caso di breve tratto e chiedendo che il relativo testo, da lui steso, sia testualmente inserito a verbale, quando il contenuto di esso sia di tale lunghezza da compromettere, a parere del Sindaco o su mozione di qualche Consigliere, l'andamento della seduta.

3. Nel caso previsto dal precedente comma, il testo dell'intervento da inserire a verbale può essere consegnato al Segretario della seduta anche dopo la chiusura della discussione dell'argomento al quale esso si riferisce, a condizione che ne sia preannunciata la consegna prima dell'esaurimento della discussione stessa e che detta consegna avvenga prima della chiusura della seduta.

#### ARTICOLO 14 *Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente*

1. Il verbale della seduta precedente viene letto o dato per letto ed approvato all' inizio di ogni seduta.

2. Il Consigliere presente alla seduta precedente può chiedere che siano inserite nel verbale di approvazione del verbale della seduta precedente brevi precisazioni o puntualizzazioni per fatto personale, ferma l'intangibilità del verbale originario, munito di fede privilegiata, anche penalmente garantita.

3. L'approvazione del verbale ha natura di presa d'atto che quanto riferito corrisponde sostanzialmente a quanto accaduto nella seduta, escluso ogni effetto ricognitivo o confermativo nel merito delle determinazioni assunte.

#### ARTICOLO 15 *La dichiarazione di voto*

1. I Capi dei Gruppi costituiti in Consiglio comunale hanno diritto, alla chiusura della discussione sul singolo punto all'ordine del giorno e prima della messa ai voti della proposta di delibera, a richiesta, di ricapitolare la posizione del Gruppo in una breve dichiarazione di voto, che dovrà essere svolta oralmente e contenuta entro la durata di cinque minuti.

#### ARTICOLO 16 *L'audizione di esperti*

1. All'illustrazione di singoli punti all'ordine del giorno della seduta consiliare, notificato ai sensi del precedente articolo 2, può essere annunciata la partecipazione ai lavori di esperti della materia in discussione. Introdotto l'argomento in discussione, il Sindaco dà la parola all'esperto.

2. Per la discussione e per gli interventi dei consiglieri vale l' art. 11 del presente regolamento.

#### Capo IV I GRUPPI CONSILIARI E LA RAPPRESENTANZA DELLE COMPONENTI DEL CONSIGLIO

#### ARTICOLO 17 *I Gruppi consiliari*

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi di norma corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti; possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno quattro membri.

2. La costituzione del Gruppo, unitamente all' indicazione del nome del Capo gruppo che lo rappresenta, è comunicata nella seduta di insediamento del Consiglio comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

3. I Capigruppo dei Gruppi presenti in consiglio comunale possono designare un Rappresentante rispettivamente della maggioranza e/o della minoranza, ove le stesse siano formate da più gruppi consiliari, per i casi in cui tale rappresentanza sia richiesta ai sensi dell' articolo successivo.

4. La dichiarazione dell' esclusione del Consigliere comunale dal Gruppo precedentemente prescelto viene depositata dal Capogruppo al Segretario comunale, con allegata la prova dell' avvenuta comunicazione all'interessato. Il Consigliere comunale escluso da un Gruppo può dichiarare l'adesione ad altro Gruppo; in mancanza della dichiarazione, egli confluisce di diritto nel Gruppo misto se ne è possibile la formazione ai sensi del primo comma.

5. Il Segretario comunale dà comunicazione al Consiglio comunale di ogni variazione della composizione dei Gruppi alla prima seduta successiva al suo verificarsi, subito dopo la dichiarazione di apertura della stessa, prima di ogni altro adempimento.

6. Tutte le comunicazioni relative alla variazione della composizione dei Gruppi consiliari sono conservate dal Segretario comunale in apposita cartella a libera consultazione del pubblico.

7. I Capigruppo consiliari sono domiciliati presso l' impiegato addetto all' ufficio protocollo del Comune.

## ARTICOLO 18

### *La rappresentanza separata della maggioranza e della minoranza*

1. Quando la legge, lo statuto o il presente regolamento prevedono che nella designazione dei componenti dei propri organi interni e dei rappresentanti del Comune in seno ad Enti od organi ad elezione di secondo grado, sia rappresentata la minoranza, fatti salvi i casi in cui la legge già disciplina in dettaglio la fattispecie, il Sindaco, con congruo anticipo prima della seduta nella quale l'elezione deve aver luogo, invita i rappresentanti della maggioranza e della minoranza, nominati ai sensi del terzo comma del precedente articolo, a procedere alla designazione dei rispettivi rappresentanti da eleggere.

2. Ove non siano stati preventivamente designati i Rappresentanti delle due componenti di maggioranza e di minoranza, il Sindaco invia l'invito di cui al precedente comma ai Capigruppo dei Gruppi consiliari costituiti, invitandoli a riunirsi separatamente per effettuare le rispettive designazioni secondo il disposto del precedente comma.

3. Le designazioni dei rappresentanti della maggioranza e della minoranza, vengono consegnate al Segretario comunale almeno 24 ore prima della seduta convocata per l'elezione dei Rappresentanti del Comune, per essere allegato al verbale della seduta consiliare.

4. Nella seduta del Consiglio comunale in cui deve aver luogo l'elezione dei Rappresentanti del Comune in seno ad Enti od organi di cui al primo comma, il Segretario, appena dichiarata dal Sindaco aperta la trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno, dà lettura delle designazioni di cui al precedente comma e il Consiglio comunale procede per alzata di mano alla presa d'atto e ratifica delle rispettive designazioni.

5. Nel caso in cui a seguito dell'invito del Sindaco di cui ai precedenti commi le Componenti di maggioranza o di minoranza non abbiano depositato nel termine di cui al primo comma il verbale di designazione dei rispettivi rappresentanti, all'elezione dei Rappresentanti del Comune procede direttamente il Consiglio comunale con votazione a scrutinio segreto con voto limitato ad un solo nominativo.

## Capo V

### GLI ISTITUTI DI CONTROLLO

## ARTICOLO 19

### *Le Commissioni*

1. Il consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione da adottarsi a maggioranza assoluta dei componenti, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. La delibera costitutiva determina la composizione, i compiti, il funzionamento, la durata e quant' altro della Commissione. La partecipazione alle Commissioni è assolutamente gratuita.

3. Ove nelle Commissioni sia prevista la rappresentanza della minoranza, la designazione dei relativi esponenti dovrà avvenire ai sensi del precedente articolo.

## ARTICOLO 20

### *Diritto di iniziativa*

1. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento che riguardi la comunità locale.

2. Essi esercitano tale diritto, in particolare, mediante la presentazione di:

- a) proposte di deliberazione;
- b) emendamenti alle proposte deliberative iscritte all'ordine del giorno del consiglio;
- c) interrogazioni;
- d) interpellanze;
- e) mozioni.

3. Il diritto di iniziativa va esercitato in forma corretta e dignitosa, evitando frasi sconvenienti od ingiuriose.

4. Tutte le proposte ed istanze, se presentate in forma scritta, vanno debitamente sottoscritte dai consiglieri proponenti.

## 21

### Proposte di deliberazioni

1. Le proposte di deliberazioni possono essere avanzate limitatamente alle materie comprese nella competenza del Consiglio Comunale stabilita dalla legge e dallo statuto.

2. Esse, redatte per iscritto, debbono essere formulate in modo chiaro ed articolato.

3. Le proposte di deliberazione, vanno indirizzate al Sindaco, il quale, dopo l'istruttoria della pratica da parte dei competenti funzionari comunali e l'acquisizione dei prescritti pareri, iscrive la proposta all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale indicando, con l'oggetto, il consigliere proponente.

## 22

### Emendamenti

1. Gli emendamenti consistono nelle richieste di correzioni, modificazioni ed integrazioni alle proposte deliberative iscritte all'ordine del giorno del consiglio comunale che il consigliere può presentare al Presidente del Consiglio, anche verbalmente, nel corso della seduta. Sono fatti salvi i diversi termini e procedure stabiliti dalle norme legislative, statutarie e regolamentari, per la presentazione di emendamenti a specifiche proposte di deliberazione consiliare.

2. Qualora l'emendamento debba essere accolto, in conformità al parere favorevole della maggioranza dei presenti, se l'emendamento stesso apporta modificazioni e/o integrazioni sostanziali alla proposta deliberativa iscritta all'ordine del giorno, la trattazione dell'argomento va rinviata ad altra adunanza successiva per la preventiva acquisizione dei pareri, come prescritto dall'art. 49 T.U.E.L. 267/2000, salvo che siano presenti i responsabili dei servizi, che possano o siano in grado di esprimere contestualmente i pareri di competenza.

3. L'intervento di presentazione di un emendamento nel corso dell'adunanza, deve essere contenuto nel limite di 5 minuti.

## ARTICOLO 23

### *Le interrogazioni*

1. Ogni Consigliere comunale ha diritto di ottenere dal Sindaco e/o dalla Giunta informazioni su temi di interesse comunale, sia di carattere generale sia specifici.

2. L'interrogazione, che consiste in una richiesta di informativa, può essere scritta od orale.

3. All'interrogazione scritta il Sindaco o la Giunta sono tenuti a dare risposta, scritta od orale, senza ritardo e comunque entro la seduta del Consiglio comunale immediatamente successiva.

4. L'interrogazione orale viene proposta durante la seduta del Consiglio comunale e può riguardare anche temi non compresi nel relativo ordine del giorno. Ad essa il Sindaco o la Giunta possono dare risposta seduta stante o riservarsi di darla al più presto e comunque entro la prossima seduta del Consiglio comunale immediatamente successiva.

## ARTICOLO 24

### *Le interpellanze*

1. Ogni Consigliere comunale ha diritto di proporre al Sindaco interpellanze per sollecitare l'intervento del Comune su singoli problemi sia di carattere generale sia di interesse specifico.

2. Il Sindaco è tenuto a darvi risposta ai sensi e secondo le modalità stabilite nel comma 4 del precedente articolo.



## ARTICOLO 25

### *Le mozioni*

1. La mozione è lo strumento di partecipazione del Consigliere comunale alla seduta del Consiglio. Essa consiste in una proposta, che il Sindaco è tenuto a mettere immediatamente ai voti dell'assemblea anche per regolare l'andamento e i lavori.

## Capo VI

### LA VOTAZIONE

## ARTICOLO 26

### *La votazione*

1. Esaurita la discussione sul punto all'ordine del giorno, il Sindaco, previa eventuale dichiarazione di voto ai sensi del precedente articolo 14, mette ai voti la proposta risultante dalla discussione.

2. L'espressione del voto avviene normalmente per alzata di mano, salvo eventuali diverse forme di votazione che siano decise di volta in volta, fermo che la votazione dev' essere palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta

3. La conta dei voti viene effettuata dal Segretario della seduta e verificata dagli scrutatori. In caso di dubbio sulla conta dei voti il Sindaco mette nuovamente in votazione la proposta, procedendo alla votazione per appello nominale dei Consiglieri presenti.

## ARTICOLO 27

### *L'astensione degli interessati*

1. Il Consigliere comunale deve astenersi dalla seduta, allontanandosi dalla relativa sala, quando siano in discussione temi o argomenti ai quali egli personalmente, il coniuge e/o suoi parenti o affini fino al quarto grado abbiano interesse tale da imporre per legge l'astensione.

2. Il dovere di astensione impone al Consigliere comunale di dichiarare la sua interessenza appena viene enunciato il tema sul quale l'assemblea è chiamata a discutere, allontanandosi dalla sala subito dopo l'enunciazione dell'interesse e astenendosi anche da qualsiasi dichiarazione o precisazione.

3. Di tutti tali adempimenti dev' essere fatta specifica menzione nel verbale della seduta.

## ARTICOLO 28

### *La contestazione dell' interesse e la mozione di esclusione dalla votazione*

1. Il Consigliere comunale ha il dovere morale di fare presente all'Assemblea eventuali situazioni di interessenza di qualche Consigliere comunale al tema posto in discussione, enunciando i motivi del suo convincimento.

2. Il rilievo equivale a mozione che va posta immediatamente ai voti, non prima di aver dato la parola all'interessato.

3. In caso di approvazione della mozione dell'esistenza dell'interesse, ove l'interessato non dichiari l'astensione ai sensi del precedente articolo, il Sindaco dichiara chiusa la seduta.

4. Si applica in tal caso la disposizione dell'ultimo comma del precedente articolo 12 per quanto compatibile. Il Sindaco è altresì tenuto a trasmettere senza indugio al Procuratore della Repubblica copia dell'intero verbale della seduta con copia del presente Regolamento.

## Capo VII

### LA CHIUSURA DELLA SEDUTA

## ARTICOLO 29

### *Chiusura della seduta*

1. Il Sindaco dichiara chiusa la seduta quando sia terminato l'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno o quando viene constatato, anche in via di mero fatto, il venir meno del numero legale dei presenti stabilito dallo Statuto.

2. L'approvazione di una mozione di rinvio d'un punto all'ordine del giorno ad altra seduta comporta di diritto il suo deppennamento dalla seduta in corso, ma anche l'inclusione di diritto nell'ordine del giorno della seduta successiva.